

Decreto Dirigenziale n. 16 del 25/01/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 8). AUTORIZZAZIONE. DITTA: "CARTIERA CONFALONE" S.P.A. . ATTIVITA': TRASFORMAZIONE CARTA. SEDE OPERATIVA: MONTORO INFERIORE, VIA MAGGIORE CITRO, N. 1.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D. D. 13 novembre 2008, n. 123, in favore della ditta in oggetto è stata rilasciata autorizzazione emessa ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di TRASFORMAZIONE DELLA CARTA, sito in Montoro Inferiore, via Maggiore Citro, n. 1;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0850151 del 22 ottobre 2010 il gestore ha presentato ai sensi di tale normativa, art. 269⁸, la domanda di modifica sostanziale, resasi indispensabile per la sopravvenuta esigenza di potenziare l'impianto di aspirazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti, comportante la loro diversa caratterizzazione quantitativa;
- CHE a tale domanda è tra l'altro allegata la relazione tecnica a firma di professionista/i adequatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n.
 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - I. è nuovo, secondo la definizione di cui all'art. 268, lett. "i-ter" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - II. è da portarsi a regime, come da precedente autorizzazione, già citata;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0873427 del 2 novembre 2010 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 23 novembre;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, tenuto conto del certificato d'agibilità prodotto dal gestore in pari data ed acquisito al prot. n. 0936985, all'unanimità si è espresso parere favorevole all'intervento, pur subordinandosi l'atto autorizzativo alla presentazione di elaborati recanti la formalizzazione dei dati d'emissione, a cura di professionista/i titolato/i ed abilitato/i per la specifica disciplina:
- CHE essi sono stati acquisiti al prot. n. 1037981 del 30 dicembre 2010;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE al suo assolvimento, convalidato dal competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C. con atto acquisito al prot. n. 0008188 del 5 gennaio 2011, il gestore ha provveduto in via preliminare all'adozione del D. D. n. 123/2008;

RITENUTO:

 potersi pertanto rilasciare ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di TRASFORMAZIONE DELLA CARTA, sito in Montoro Inferiore, via Maggiore Citro, n. 1;

VISTI:

- 1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10. il D. D. 13 novembre 2008, n. 123;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue conclusioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare alla ditta "CARTIERA CONFALONE" S.P.A., ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di TRASFORMAZIONE DELLA CARTA, sito in Montoro Inferiore, via Maggiore Citro, n. 1;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza di Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza annuale dalla data di messa a regime, durante la normale attività e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all' A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) adottare sempre le misure previste dall'allegato V alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le fasi produttive ove si producono, manipolano, trasportano, caricano, e scaricano sostanze che generano emissioni diffuse di natura polverulenta;
 - h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento produttivo;
 - rapporti di manutenzione eseguita sui sistemi d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
 - k) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
 - custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento stesso e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di fissare in 90 giorni dal presente atto il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti,

salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;

- 6) di doversi ritenere contestualmente superato, a decorrere da tale data, il D. D. 13 novembre 2008, n. 123;
- 7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 8) di precisare che:
 - a) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - b) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - c) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - d) i punti di emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 9) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, inoltre, l'autorizzazione potrà esser sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 10) di doversi procedere al rinnovo della presente autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, producendo la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;
- 11) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data del presente atto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite di cui agli schemi riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 12) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 13) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 14) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 15) di notificare il presente provvedimento alla ditta "CARTIERA CONFALONE" S.P.A., sede legale di Maiori (SA), via San Pietro, n. 147;
- 16) d'inviarlo in copia al Sindaco del Comune di Montoro Inferiore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino ed all'A.R.P.A.C. Dipartimento provinciale di Avellino;
- 17) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Luigi Rauci)